

## SCHEDA TECNICA COMUNITÀ ENERGETICHE ELETTRICHE

### DEFINIZIONE E REQUISITI

La comunità di energia rinnovabile è un **oggetto giuridico autonomo** (ad esempio, associazione, consorzio, partenariato ecc.) composto anche, o solo, da **piccole e medie imprese**<sup>1</sup> - purché la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale- che ha il diritto di **produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile** così come **scambiare** l'energia elettrica prodotta tra le diverse unità che la compongono.

Inoltre, è necessario che:

- lo scopo sociale prevalente sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- lo Statuto o un atto costitutivo prevedano una partecipazione alla comunità aperta e volontaria, che la comunità sia autonoma e controllata dagli azionisti o membri che ne fanno parte e che sia necessaria l'osservanza delle condizioni previste dalla Delibera, con particolare riferimento a quelle previste dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42 *bis* del D.L. 162/19.
- gli impianti di produzione<sup>2</sup> siano alimentati da **fonti rinnovabili**<sup>3</sup>, abbiano una potenza non superiore a **200 kW** e siano entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepirà la Direttiva;

<sup>1</sup> Gli altri azionisti o membri possono essere persone fisiche, enti territoriali o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali). **A partire dal 15.12.2021 (entrata in vigore del D.Lgs n. 199/2021) di recepimento della Direttiva UE), tra i soggetti ammessi figurano anche gli enti di ricerca formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale contenute nell' [elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT \(art.31, comma 1, lett b\) D.Lgs n. 199/2021\).](#)**

<sup>2</sup> Sono ammessi alle configurazioni soltanto gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti.

**È bene precisare che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 199/2021 potranno accedere all'incentivo che verrà definito con futuro decreto del MISE gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che abbiano singolarmente una potenza non superiore a 1 MW. Analogamente, potranno far parte di una comunità energetica non soltanto impianti entrati in esercizio dopo tale data ma anche impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile già in essere per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità.**

<sup>3</sup> Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza soltanto energia **eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrottermica e oceanica, idraulica**, delle **biomasse**, dei **gas di discarica**, dei **gas residuati** dai processi di depurazione e del **biogas**. Gli impianti di produzione ibridi non sono ammessi. Si segnala inoltre che sono ammessi alle comunità energetiche anche gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

- gli impianti di produzione siano connessi su reti elettriche di **bassa tensione** sottese alla **medesima cabina di trasformazione** media/bassa tensione (è ragionevole dunque che si tratti di impianti vicini tra loro)<sup>4</sup>;

I suddetti requisiti di accesso alla “configurazione” comunità di energia rinnovabile dovranno essere presenti non soltanto nel momento in cui si accede alla stessa ma anche **per tutto il periodo della sua validità** e non potrà subire modifiche il perimetro in origine stabilito sulla base della medesima cabina secondaria.

Importante è sottolineare che la comunità di energia rinnovabile **detiene** gli impianti di produzione ma non è richiesto che i singoli membri o azionisti siano proprietari degli stessi, sarà sufficiente dunque che questi ultimi siano intestatari dell’officina elettrica<sup>5</sup> di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso.

I produttori possono anche non far parte della Comunità energetica purché gli impianti di produzione da questi gestiti siano detenuti dalla stessa.

#### **CONTRATTO TRA I COMPONENTI**

La disciplina dei rapporti tra i membri oppure gli azionisti di una comunità energetica è affidata ad un contratto di diritto privato che:

- prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, tra cui quello di scegliere il proprio venditore;
- individua un soggetto delegato che sarà responsabile del ripartire l’energia elettrica condivisa e a cui i soggetti potrà essere affidata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e di uscire dalla configurazione.

#### **CONTRIBUTI ECONOMICI**

Nei confronti di ciascun impianto facente parte della comunità di energia rinnovabile vengono riconosciuti, per il periodo di vent’anni<sup>6</sup>, due tipologie di contributi economici<sup>7</sup>:

1. un **corrispettivo unitario** calcolato da ARERA che intende valorizzare l’energia elettrica condivisa e restituire alcune componenti tariffarie. Il suo importo è pari alla somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione (**TRAS<sub>e</sub>**) e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione;
2. una **tariffa premio** individuata dal Mise e pari a 110 €/MWh.

I corrispettivi economici appena indicati sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio oppure a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale) se le due date differiscono.

<sup>4</sup> **A partire dal 15.12.2021 le Comunità energetiche potranno essere territorialmente più estese in quanto è previsto che gli impianti di produzione siano connessi alla medesima cabina primaria di trasformazione.**

<sup>5</sup> E’ considerato officina elettrica un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili che supera i 20 KW ed è installato per la produzione di energia elettrica da autoconsumo, in tal caso è necessario effettuare [denuncia di officina elettrica](#) presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio competente al fine di ottenere la relativa licenza (le accise saranno pagate per la quota di energia elettrica autoconsumata).

<sup>6</sup> Calcolati dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione o dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.

<sup>7</sup> **Entro il 15 marzo p.v., con proprio provvedimento l’ARERA aggiornerà le sue indicazioni ed entro il 16.06.2022 con Decreto del Mise verrà aggiornata la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili.**

È comunque possibile richiedere al GSE la cessione dell'energia prodotta e immessa in rete, nel rispetto di quanto previsto per il [Ritiro Dedicato](#).

### **CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

Gli incentivi economici appena indicati sono **alternativi** a quelli riconosciuti al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello [Scambio sul Posto](#)<sup>8</sup>.

È ammesso invece il cumulo con la detrazione di cui all'art. 16 *bis*, comma 1, [DPR n. 917/1986](#)<sup>9</sup>.

Inoltre, la sola tariffa premio prevista con D.M. Mise del 16 settembre 2020 non è riconosciuta sull'energia condivisa ascrivibile:

- alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del **Superbonus**;
- alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
- agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole<sup>10</sup>.

### **MODALITA' OPERATIVE**

Per accedere al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è necessario che il Referente, identificato con comunità di energia rinnovabile costituente soggetto giuridico autonomo, inoltri apposita richiesta al GSE. Tuttavia, in precedenza, è necessario che i produttori e i clienti finali, facenti parte della configurazione, gli conferiscano **mandato senza rappresentanza** di modo che questi possa procedere:

- alla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta;
- al trattamento dei dati;
- a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Successivamente, il referente dovrà accedere telematicamente all'[area clienti GSE](#), selezionare "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" e fornire una serie di informazioni<sup>11</sup>. In seguito, dopo aver stampato la richiesta di accesso generata direttamente dal sistema sulla base di quanto indicato dovrà sottoscrivere la stessa e far sottoscrivere ai clienti finali e produttori i mandati che poi dovrà caricare in formato digitale sul Portale informatico, corredandoli dei vari documenti d'identità e degli ulteriori allegati.

Nell'attesa che siano pienamente operative le funzionalità per l'invio della richiesta sarà possibile presentare telematicamente un'istanza preliminare di accesso al servizio valida ai fini

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DLgs 199/2021 entro 90 giorni dall'entrata in vigore dei decreti che disciplineranno le modalità di raccordo per la concessione degli incentivi previsti il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso.

<sup>9</sup> Si tratta di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Si segnala inoltre che suddetti contributi sono cumulabili, in alternativa e solo per gli impianti fotovoltaici, con la detrazione del 110% c.d. "Superbonus" ex art. 119 D.L. 34/2020.

<sup>10</sup> Con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.

<sup>11</sup> Nello specifico, tra le altre: rispondere alle domande iniziali volte a verificare la presenza dei requisiti di base, inserire la data desiderata di decorrenza del contratto/servizio se si intende optare per una data successiva a quella di presentazione della richiesta, indicare se si intende scegliere il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione e inserire le informazioni relative a tutti i clienti finali, produttori, impianti e POD rilevanti.

della determinazione della data di decorrenza del servizio, alla quale dovrà seguire successiva comunicazione di quanto non dichiarato.

Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dell'istanza si veda la [Guida web al portale SBC](#).

Dopo aver effettuato le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione trasmessa il GSE attiverà il contratto avente ad oggetto la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Nel caso in cui il Soggetto referente abbia richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa, il contratto avrà ad oggetto anche la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione.

#### **CALCOLO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il GSE calcola mensilmente l'importo del contributo spettante comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio e il valore dell'energia ritirata.

Il quantum di un determinato mese sarà pubblicato entro il 25 del terzo mese successivo (per esempio il contributo spettante nel mese di settembre, sarà pubblicato entro il 25 di dicembre). Il mese successivo alla pubblicazione saranno erogati i relativi contributi.

#### **CORRISPETTIVO GSE**

A copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE è dovuto un corrispettivo fisso di 30 euro l'anno per impianti con potenza espressa in kW compresa tra 3 e 20 e tra 20 e 200, soltanto in quest'ultimo caso sarà dovuto anche un corrispettivo variabile pari ad 1 euro.

È previsto inoltre un contributo aggiuntivo pari a 4 euro per punto di connessione.

I contributi vengono pagati tramite compensazione con le somme che vengono erogate

#### **MODULISTICA**

- [Mandato al Referente di produttori non facenti parte di una comunità di energia rinnovabile;](#)
- [Mandato al Referente di produttori e clienti facenti parte di una comunità di energia rinnovabile;](#)

#### **PER SAPERNE DI PIU'**

- [Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa](#) e relativi allegati.
- [FAQ Gse](#)
- Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Art. 42-bis D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- Art. 5 Legge di delegazione europea 22 aprile 2021 n. 53;
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199